

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

16

Deliberazione n° _____/2012

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSI EX ART. 414 C.P.C. PROMOSSI DAI SIGNORI: EMILIO MANCINI, VINICIO CALIANDRO, GIUSEPPE MONGELLI, ANTONIO MICCOLI, ANTONIO TRONCONE, IZZO EGIDIO. DECISIONI CONSEGUENTI. PRESA D'ATTO DELL'INCARICO LEGALE IN FAVORE DELL'AVVOCATO S. DE FRANCO.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) ricorsi ex art. 414 c.p.c. dei dipendenti Emilio Mancini, Caliendo Vinicio, Giuseppe Monelli, Antonio Miccoli, Antonio Troncone, Izzo Egidio tutti rappresentati dall'avvocato Stefania Pollicoro;
- 2) nota AMAT S.p.A. del 28/09/2011, ns. prot. 17965_UAG.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

— I dipendenti Emilio Mancini, Caliendo Vinicio, Giuseppe Monelli, Antonio Miccoli, Antonio Troncone, Izzo Egidio rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Pollicoro, hanno chiesto al Tribunale di Taranto adi-
to, con condanna dell'Azienda in caso di soccombenza al pagamento delle spese e competenze del giudizio:

- 1) Il riconoscimento della qualifica di operatore di esercizio, par.210 ai sensi del CCNL di cate-
goria;
- 2) Le differenze retributive, oneri accessori e compenso per lavoro straordinario, derivanti dal su-
periore inquadramento economico giuridico, oltre al danno da svalutazione monetaria ed inte-
ressi legali computati sulla sorte rivalutata dal di della maturazione del credito e fino
all'effettivo soddisfo.

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società sono tali da imporre la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto
più adeguata possibile in vista delle udienze di discussione;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 28/09/2011, ns. prot.17965_uag ha conferito
con i poteri stabiliti dall'art. 24 lettera g) dello Statuto, l' incarico legale all'avvocato Salvatore De Franco, in
ragione della necessità di provvedere alla difesa della Società.

Si propone di:

- procedere alla ratifica della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di prendere atto del conferimento dell'incarico professionale all'avvocato Salvatore De Franco, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 28/09/2011, ns. prot.17965, finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio;
2. di prendere atto che per l'assolvimento dell'incarico le competenze professionali del professionista saranno definite in relazione ai minimi tariffari con riduzione del 20%.

52151m
Deposito in Cancelleria
17 GIU 2011
Avv. Stefania F
Le conferisco

Ernst Moritz

all for m

L'UFFICIALE GIULIZIANI:

Profilo N. <u>11</u>		11 Lug. 2011	
00	PRESIDENTE	☐	☐
01	DIRETTORE GENERALE	☐	☐
02	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐	☐
03	DIRETTORE TECNICO	☐	☐
04	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐	☐
05	AFARI GEN. P. R. SINISTRA	☒	☐
06	ACQUISTI/CONTRATTI	☐	☐
07	CONTABILITA' / BILANCIO	☐	☐
08	INFORMATICA	☐	☐
09	PERSONALE / RETRIBUZIONI	☒	☐
10	UFF. PRODOTTI TRAFFICO	☐	☐
11	UFF. RAGIONERIA/ECOMONATO	☐	☐
12	UFF. DIRETT. COMMUN.	☐	☐

categoria economica-giuridica di V livello ai sensi del suddetto accordo collettivo, con mansioni di controllore del movimento e del traffico;

- d) a far data dal 01.01.1991 la società resistente ha attribuito in favore del ricorrente la superiore categoria economica giuridica di IV livello, provvedendo ad affidare allo stesso svariati compiti con cadenza trimestrale, in qualità di addetto al movimento e traffico;
- e) a far data dal 01.01.1994 il ricorrente ha ricevuto dalla società resistente affidamenti in via continuativa di compiti da svolgere in qualità di addetto al movimento e traffico.
- f) A far data dal 01.01.1997 il ricorrente è stato inquadrato definitivamente nella qualifica di addetto al movimento e traffico di IV livello ai sensi del CCNL di settore all. vig.;

3-Con decorrenza dal 01.01.2001, in occasione della nuova classificazione del personale come statuita dagli accordi collettivi di settore, la società resistente ha attribuito in favore del ricorrente la superiore categoria economico-giuridica di addetto all'esercizio parametro retributivo 193, la cui declaratoria come sancita dal CCNL di settore recita testualmente che: *"...lavoratori che in possesso di adeguata competenza comunque acquisita nei settori del movimento automobilistico e/o in quello filotranviario, svolgono attività di coordinamento degli operatori, di controllo sulla regolarità dell'esercizio, sul personale viaggiante ed all'occorrenza sull'utenza e, ove richiesto, anche compiti di polizia amministrativa...e di supporto alla clientela..."*.

4- In particolare il ricorrente, inquadrato nella predetta qualifica con la suddetta decorrenza, ha svolto alle dipendenze della società resistente mansioni di: 1) controllo e supervisione degli operatori, 2) controllo sul personale viaggiante ed anche sull'utenza mediante la verifica dei biglietti (verifica fiscale), 3) controllo delle partenze dai capilinea, 4) controllo della regolarità dell'esercizio, occupandosi della verifica in ordine alla correttezza dei percorsi, alla puntualità delle partenze dai capilinea, prestando la propria opera per sei ore al giorno, dal lunedì alla domenica, secondo turni di lavoro giornalieri (06,00-12,00; 08,00-14,00; 14,00-20,00; 16,00-22,00;) stabiliti dall'azienda, intervallati da una giornata di riposo.

5-Col passare del tempo ed in ragione della notevole esperienza e comprovata

professionalità acquisite dal ricorrente nello svolgimento continuato delle suddette mansioni e via via divenute sempre più evidenti, la società resistente ha adoperato di fatto l'odierno ricorrente nello svolgimento di mansioni di gran lunga superiori a quelle della qualifica di formale inquadramento, pur senza provvedere a mutarne l'inquadramento economico-giuridico nella corrispondente categoria superiore a quella formalmente attribuitagli, con grave pregiudizio economico-giuridico per il ricorrente.

6-In particolare a far data dal 01.01.2007, l'odierno ricorrente pur serbando il predetto formale inquadramento nella categoria di addetto all'esercizio parametro 193, area professionale II, ai sensi del CCNL di settore all. vig, è stato di fatto applicato dalla società resistente allo svolgimento continuato ed ininterrotto di mansioni superiori, quali quelle di coordinamento degli operatori anche mediante la responsabilità di unità operativa nei settori del movimento e del traffico automobilistico, integralmente ascrivibili alla superiore categoria di coordinatore di esercizio, parametro 210, ai sensi del CCNL di settore all. vig, svolgendo la propria opera presso la postazione c.d. piazzale della società resistente, dal lunedì alla domenica, fruendo di una giornata di riposo secondo turni stabiliti dall'azienda (03,00-09,00; 08,00-14,00; 14,00-20,00, 18,00-24,00).

7-In particolare a far data dal 01.01.2007 a tutt'oggi il ricorrente svolge continuativamente e di fatto alle dipendenze della società resistente mansioni di "gestione del personale del settore movimento", presso la postazione c.d. "piazzale" della società resistente, occupandosi in particolare:

- a) di provvedere alle sostituzioni del personale assente giusta comunicazioni ricevute dalla portineria ovvero dalla segreteria a mezzo fax, ovvero per il tramite di contatto telefonico diretto con l'agente interessato, nonché di apportare sul foglio di servizio giornaliero le variazioni di turni di lavoro, le sostituzioni di personale assente, la soppressione di turni di lavoro e di percorsi di linea, in concomitanza con le assenze del personale e con i turni vacanti, mediante la compilazione cartacea del foglio di servizio e predisposizione delle relative annotazioni sia manualmente su foglio di servizio, sia su

apposito programma computerizzato (cfr. prot. N. 2085/UE del 02.02.2009- all. 1);

- b) di impartire ordini ai comandati per lo svolgimento del lavoro straordinario, nonché di provvedere alla consegna all'operatore di esercizio dei c.d. tabellini provvisori, redatti in occasione di necessarie variazioni di servizio (cfr. nota prot. N. 15571 del 31.07.2008- all. 2);
- c) della soppressione ovvero della variazione dei turni di linea, con conseguente riorganizzazione del servizio, in ossequio a quanto contemplato negli ordini di servizio inoltrati dal direttore tecnico, dal direttore generale e dal responsabile dell'area esercizio della società resistente ai coordinatori di esercizio (cfr. ordine di servizio n. 14 del 04.02.2008- all.3, ordine di servizio n. 32 del 31.03.2008- all.4; ordine di servizio n. 37 del 29.05.2008- all.5, comunicazione del 29.09.2008- all.6);
- d) della concessione di ferie agli operatori ed in alcuni casi degli addetti all'esercizio;
- e) della organizzazione e della gestione dei capilinea, con particolare riferimento alla copertura dei turni di lavoro di questi ultimi, nonché della gestione dei turni di lavoro degli addetti al soccorso mezzi;
- f) della gestione dei turni di lavoro degli addetti al rifornimento (cfr. comunicazione del 04.09.2008- all.7; ordine di servizio n. 83 del 23.10.2008- all.8, ordine di servizio n. 88 del 05.11.2008- all.9),
- g) della gestione e della organizzazione del lavoro degli addetti alle portinerie (cfr. comunicazione aziendale del 23.08.2008- all.10);

mansioni tutte interamente ascrivibili alla superiore categoria di "coordinatore di esercizio", parametro 210, ai sensi del CCNL di settore all. vig. e percependo una retribuzione di gran lunga inferiore a quella dovutagli in ragione del maturato diritto al superiore inquadramento, nonché ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. oltrechè in applicazione dell'art. 2103 c.c. e dei summenzionati accordi collettivi.

8-La prolungata assegnazione di fatto dell'odierno ricorrente ad opera della società resistente allo svolgimento continuato delle predette mansioni superiori

rispetto alla qualifica di formale inquadramento, diligentemente svolte dal ricorrente presso la postazione "piazzale" è circostanza chiaramente evincibile dal prospetto riepilogativo dei turni lavorati relativi agli anni 2007-2009, laddove il numero delle giornate lavorate dal ricorrente presso la postazione piazzale supera di gran lunga la metà del numero complessivo delle giornate lavorate alle dipendenze della società resistente.

9-Non v'è alcun dubbio infatti come le mansioni continuativamente svolte in concreto dall'odierno ricorrente a far data dall'01.01.2007 a tutt'oggi alle dipendenze della società resistente siano integralmente ascrivibili alla superiore categoria economico giuridica di coordinatore di esercizio, parametro 210, II area professionale, ai sensi del CCNL di settore all.vig, cui appartengono, secondo quanto testualmente disposto dalla relativa declaratoria contrattuale: *"i lavoratori che in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e filotranviario..."*.

10-E' evidente, pertanto, come la società resistente in aperta violazione di quanto testualmente disposto dall'art. 2103 c.c. e dalle pattuizioni collettive vigenti in subiecta materia abbia illegittimamente serbato a discapito dell'odierno ricorrente a far data dall'01.01.2007 a tutt'oggi un inquadramento economico-giuridico inferiore a quello spettantegli, in ragione della continuata applicazione di fatto allo svolgimento delle suesposte mansioni superiori, integralmente ascrivibili alla qualifica economico-giuridica di coordinatore di esercizio, parametro 210, ai sensi del CCNL di settore e corrispondendo in favore del ricorrente una retribuzione di gran lunga inferiore a quella dovuta a fronte del maturato diritto al superiore inquadramento.

11-Ne discende, pertanto, come il ricorrente previo inquadramento nella superiore categoria economico-giuridica di coordinatore di esercizio, parametro 210, ai sensi del CCNL di settore con decorrenza dal 01.01.2007, vanti un incontestato diritto alla corresponsione in proprio favore di tutte quelle somme maturate e non riscosse a titolo di differenze sulla retribuzione contrattualmente dovuta nonché sulle indennità supplementari (13 e 14

mensilità) e sui compensi percepiti a titolo di lavoro straordinario prestato e risultante dai prospetti paga allegati in atti, derivanti dal maturato diritto al superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

12-Alcun effetto ha sortito il reclamo in via gerarchica ex art. 10 R.D. 148 dell'08.01.1931 inoltrato dall'odierno ricorrente alla società resistente con nota racc. a/r del 15.06.2010;

13-Alcun effetto ha sortito altresì il rituale esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla commissione territorialmente competente;

14-La società resistente occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori;

15-La società resistente aderisce alla contrattazione collettiva del settore (Autoferrotranviati) all. vig.

DIRITTO

L'art. 2103 c.c. al secondo comma recita testualmente: *"Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi..."*.

La ratio di tale disposto legislativo la si rinviene nella necessità di assicurare al prestatore di lavoro che sia stato utilizzato dal datore in compiti diversi e maggiormente qualificati rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il corrispondente diritto non solo al trattamento economico previsto in concreto per l'attività svolta, ma anche l'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica.

Tale principio trova conferma in una, fra le altre, più recenti pronunce della suprema Corte, dalla quale si evince che: "L'art. 2103 primo comma seconda parte c.c. impone inderogabilmente che al lavoratore assegnato a mansioni superiori sia attribuito il diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni svolte, nonché l'assegnazione alla qualifica superiore nel caso in cui l'assegnazione si protragga per un periodo di almeno

tre mesi..." (Cass. civ. sez. lav. 10.03.2004 n. 4946).

Orbene, nel caso che ci occupa, l'odierno ricorrente ha svolto di-fatto compiti e funzioni di gran lunga superiori a quelli della qualifica formale di inquadramento (addetto all'esercizio, parametro 193, area professionale II ai sensi del CCNL di settore all. vig., maturando pertanto, stante il lunghissimo periodo di assegnazione a tali diverse mansioni (a far data dal 01.01.2007), il corrispondente diritto al riconoscimento economico-giuridico nella categoria superiore.

Ed invero la declaratoria del CCNL di settore ult. Vig. relativa alla qualifica di coordinatore di esercizio, parametro 210, contempla come appartenenti a tale categoria: *"Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, svolgono, con margini di discrezionalità e di iniziativa, attività di coordinamento degli operatori e degli addetti anche mediante l'eventuale responsabilità di unità operative nei settori del movimento e traffico automobilistico e/o filotranviario..."*.

E' evidente, dunque, come le mansioni di fatto svolte dall'odierno ricorrente siano perfettamente ascrivibili alla categoria economico-giuridico di coordinatore di esercizio parametro 210 e comportino il diritto dello stesso al passaggio automatico nella qualifica di inquadramento superiore.

Non si comprende, pertanto, come possa la società resistente aver perpetrato a discapito dell'odierno ricorrente un atteggiamento fortemente vessatorio consistente nella mancata attribuzione in favore di quest'ultimo della superiore categoria economico-giuridica di coordinatore di esercizio, parametro retributivo, 210, ai sensi del CCNL di settore all. vig.

Tale condotta integra perfetta violazione dell'art. 2103 c.c. oltrechè del chiaro disposto delle pattuizioni collettive vigenti in subiecta materia, laddove all'art. 2, comma 6 dell'accordo di rinnovo del CCNL di settore per il periodo 2000-2003, contemplante disciplina in materia di nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e mobilità viene espressamente sancito che: *"...al personale di cui al punto 1) sono assegnate, sulla base delle declaratorie di area professionale e dei profili relativi, soltanto le figure professionali previste dalla nuova classificazione. La figura professionale ed il parametro retributivo sono comunicati per iscritto al dipendente al momento dell'assunzione comunque in ogni caso di mutamento di tali*

posizioni...”, nonché al comma 12 viene statuito che: “... le modalità di valutazione ai fini dello sviluppo professionale dei dipendenti sono determinate in coerenza con la nuova classificazione e con le eventuali discipline aziendali di cui al precedente punto 4. Tali modalità dovranno, in relazione alle esigenze tecnico,organizzative dell'azienda, tenere conto in modo integrato dei seguenti aspetti:1) prestazione sul lavoro;2)posizione e ruolo svolto in azienda; 3) attitudini e competenze personali acquisite mediante esperienza;4)capacità potenziali di sviluppo professionale...”.

In buona sostanza, dunque, la società resistente, nel caso che ci occupa, in violazione del summenzionato disposto contrattuale ha del tutto omissso di effettuare le predetta valutazione nei confronti dell'odierno ricorrente, non curandosi della prolungata assegnazione di quest'ultimo al concreto svolgimento di mansioni superiori integralmente ascrivibili alla superiore categoria di coordinatore di esercizio, parametro 210, rispetto a quella di formale inquadramento, quale addetto all'esercizio parametro 193, in ragione della posizione e del ruolo rivestito dall'odierno ricorrente in azienda, delle attitudini e delle competenze professionali acquisite in virtù della prolungata assegnazione di fatto allo svolgimento di tali mansioni superiori, nonché in relazione alle capacità potenziali di sviluppo professionale del ricorrente, perpetrando a discapito di quest'ultimo un atteggiamento fortemente illegittimo ed oltremodo vessatorio, con conseguenti danni di natura economico-patrimoniale a discapito del sig. Mancini.

Ne consegue che il sig. Mancini, previo riconoscimento in proprio favore della superiore categoria economico-giuridica di coordinatore di esercizio, parametro 210, a far data dal 01.01.2007 a tutt'oggi, vanta un incontestato diritto nei confronti della società resistente a percepire tutte le somme maturate e non riscosse a titolo di differenze retributive, alla luce delle motivazioni innanzi esposte, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Per tali motivi, in applicazione del contratto collettivo di settore all. vig. ed applicabile alla fattispecie per cui è causa e comunque applicabile, ex art. 36 Cost., il ricorrente ha diritto al pagamento della complessiva somma di € 10.463,12 a titolo di differenze retributive, comprensive di differenza sulla

tredicesima mensilità e differenza sulla quattordicesima mensilità) nonché di tutte quelle somme maturate e non riscosse a titolo di compenso per lavoro straordinario come da buste paga, nella misura da accertarsi in via di giustizia, come da allegati conteggi analitici che costituiscono parte integrante del presente ricorso, o pari alla diversa somma maggiore o minore che verrà determinata di giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

Tutto ciò premesso, il sig. Mancini, ut sopra rappresentato, domiciliato e difeso

RICORRE

All'On.le Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché fissata apposita udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé voglia disporre per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata ogni avversa istanza e deduzione,

1) Accertare e dichiarare il diritto del sig. Mancini Emilio all'inquadramento giuridico-economico nella qualifica di coordinatore di esercizio, parametro 210 ai sensi del CCNL di settore ult. Vig. a far data dal 01.01.2007 a tutt'oggi, alla luce delle motivazioni innanzi esposte e con ogni conseguenza di legge;

2) Accertare e dichiarare il diritto del sig. Mancini a percepire dalla società Amat s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutte le somme maturate a titolo di differenze retributive, oneri accessori e compenso per lavoro straordinario, derivanti dal riconosciuto diritto al superiore inquadramento economico-giuridico, alla luce delle motivazioni innanzi esposte, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

3) Condannare la società Amat s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ad inquadrare il sig. Mancini nella categoria economico-giuridica di coordinatore di esercizio, parametro 210, ai sensi del CCNL di settore con decorrenza dal 01.01.2007 e a corrispondere in favore dello stesso tutte quelle somme maturate a titolo di differenze retributive ed oneri accessori, per un importo complessivo pari ad € 10.463,12, o pari alla diversa somma maggiore o minore che sarà accertata per dovuta, nonché tutte quelle somme dovute a

titolo di compenso per lavoro straordinario come da buste paga, nella misura da accertarsi in via di giustizia, maturate e non rimosse a far data dall'01.01.2007 ed a tutt'oggi, derivanti dal riconosciuto diritto al superiore inquadramento economico-giuridico, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;

4) Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore dell' Avv. Stefania Pollicoro, procuratore antistatario.

In via istruttoria

Come prove costituite: si depositano documenti come da separato indice del fascicolo come qui di seguito indicati, nonché conteggi analitici e stralcio del CCNL di settore (Autoferrotranvieri) all.vig.:

- 1) Prot. 2085/UE del 02.02.2009;
- 2) nota prot. 15571 del 31.07.2008;
- 3) ordine di servizio n. 14 del 04.02.2008;
- 4) comunicato di servizio n. 32 del 31.03.2008;
- 5) ordine di servizio n. 37 del 29.05.2008;
- 6) Nota del 29.09.2008;
- 7) Nota del 04.09.2008;
- 8) Ordine di servizio n. 83 del 23.10.2008;
- 9) Ordine di servizio n. 88 del 05.11.2008;
- 10) Nota del 23.08.2008;
- 11) Prospetto turnazione giornaliera del 02.02.2009
- 12) Prospetto turnazione giornaliera del 16.02.2009;
- 13) Prospetto turni anno 2007, 2008 e 2009;
- 14) Consuntivo turni lavorativi relativi agli anni 2007,2008,2009.
- 15) Reclamo gerarchico;
- 16) Stralcio CCNL di settore (autoferrotranvieri all.vig.)
- 17) Prospetto paga;
- 18) Conteggi analitici.
- 19) Istanza ULMO;

Come prove costituende: si deferisce interrogatorio formale al legale rappresentante della società convenuta sulle circostanze di cui alla narrativa del

presente atto, precedute dalla locuzione "*vero che*", nonché prova testi sulle medesime circostanze, indicando all'uopo quali testi i sigg.ri Izzo-Egidio, residente in Taranto, Miccoli Antonio, residente in San Giorgio Jonico, Troncone Antonio, residente in Taranto e gli altri nel termine assegnando.

Si chiede sin d'ora essere abilitati alla prova contraria a quella ex adverso eventualmente articolata con i medesimi testi, sulle medesime circostanze nonché con i testi da indicarsi nell'assegnando termine.

In via subordinata e solo ove occorra si chiede consulenza tecnico-contabile al fine di determinare l'esatto importo di tutte le spettanze maturate e non corrisposte in favore del sig. Mancini.

Con riserva di articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si renderanno necessari a seguito dell'avverso contegno processuale.

Taranto, data del deposito.

Avv. Stefania Pollicoro



Il Giudice del lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.;

f i s s a

l'udienza di discussione per il giorno 04 OTT. 2011

alle ore 9,30 con il seguito, ordinando alle parti di comparire personalmente.

Dispone che il ricorso e il presente decreto siano notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data odierna.

Taranto, 24 GIU. 2011

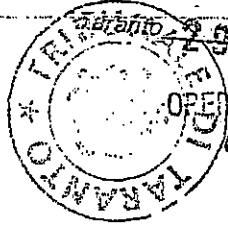
Il Giudice

(dott. Lorenzo De Napoli)

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE - C2
(Dr.ssa Maria BALDARRE)

Copia conforme all'originale



29 GIU 2011

OPERATORE CONTINUIARIO (S2)
(Grazi / BALDI)

UFF.
Ste...

Oggi 2011 in Taranto, richiesto dall'Avv.
Stefania Pollicoro, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico
presso la Corte d'Appello di Lecce, sez. distaccata di Taranto, ho notificato
copia di quanto innanzi alla società A.M.A.T. s.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, con sede in Taranto, alla via C.Battisti
n. 657, ivi recandomi e consegnando a mani

A mani dell'impiegato funzionario
Sig. Leandro Stolo
addetto all'ufficio ed incaricato della
ricezione degli atti
L. PA 11/07/2011

Ufficiale Giudiziario
Stefano FANIGLIULO

Giudiziario
FANIGLIULO